

Alle G.d.F. Tenenza di Bitonto
 per l'esecuzione, le notifiche
 nei confronti di
 Alfonso Domenico e
 Alfonso Nappi

Avv. Daniela Agnello

COMANDO TENENZA
 GUARDIA DI FINANZA - BITONTO
 Clivio II

24 APR. 2007

N. 129/U.G.

IL G.I.P.

- esaminata l'istanza di sequestro;
- letta gli atti e le numerose pronunce giurisprudenziali allegati;
- considerato, alla stregua dei principi di diritto sanciti dalle Corti Costituzionali con ordinanze del 13.12.06, delle Supreme Corti di Cassazione con sentenza del 6.3.2007 e delle Supreme Corti di Cassazione e quindi del mutuo edentamente in materia che la normativa ^{italiana} poste e precedente delle disposizioni del provvedimento di sequestro impugnato (v. artt. 4 l. 60/89 e succ. mod. art. 88 TULPS), ^{come} in contrasto con quelle europee (che agli artt. 43 e 69 Trattato CE) nonché i principi di diritto di circolazione di mezzi e di stabilimento), re disapplicata con le conseguenze che emanano dal fatto che il sequestro del nota impugnato, re detto provvedimento di sequestro re revocato.

TRIBUNALE DI BARI

Sezione G.I.P.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
 Bari, il 25/04/07

L'Operatore Giudiziale
 (Teresa RUZZI)

P.Q.H.

visto l'art. 321 c.p.p.
 visto il sequestro preventivo adottato in data 21.2.2007 e disposta
 la restituzione dei locali e delle attrezzature in sequestro agli
 stessi titolari. Delega per l'esecuzione le G.d.F. Tenenza di
 Bitonto alla cancelleria per gli adempimenti di cui
 compete.

Bitonto, 23.4.2007

IL G.I.P.
 (D.ssa Chiara CATTANO)





P. zza della Noce 20 Tel & fax:080.3740517

E' con grande piacere che Vi comunico che dopo circa 5 anni di battaglie, la guerra contro la illegalita' diffusa nei confronti delle mie agenzie in Bitonto volge a mio favore. Il sig. Giudice, la dott. sa Chiara Civitano del tribunale di Bari ha legittimato la decisione presa in altre sentenze, vedi: La Corte di Cassazione italiana ha depositato le motivazioni della sua sentenza del 28 marzo confermando che l'attivita' dei centri Stanley e' ed e' sempre stata pienamente legittima. La Suprema Corte di Cassazione, cambiando orientamento rispetto alle pronunce precedenti, si e' adeguata all'ultima sentenza della Corte di Giustizia Europea (sentenza Placanica) e ha disapplicato la normativa interna, sia per quanto riguarda il reato di cui alla legge 401 art. 4 bis, sia per quanto riguarda l'illegittimo collegamento tra l'art 88 TULPS (autorizzazione di pubblica sicurezza) e il possesso della concessione statale per l'esercizio di giochi e scommesse. La conseguenza e' che i centri Stanley non sono piu' penalmente imputabili e hanno, secondo i presupposti dell'art. 88 TULPS, il diritto di ottenere l'autorizzazione di polizia anche se non in possesso della concessione statale. E' sufficiente l'autorizzazione Stanley. Questa lettera vuole darVi un quadro generale ma soprattutto è stata scritta la parola, FINE.

Dopo ben 7 sequestri e 7 dissequestri ora lascio a Voi dedurre il tutto.

P/s

A coloro che tanta energia hanno speso, per far sì che io chiudessi per sempre, cercando di demolire la mia immagine la mia onestà e serietà, posso dire che nulla di tutto questo è accaduto anzi, costoro mi hanno reso sempre più forte. La mia scesa in campo ha cambiato il mercato delle scommesse sportive mettendo in serie difficoltà gli operatori locali.

U.C.

Stanley Bitonto		sito: www.stanleybitonto.it	
Ugo Cifone		Stanley Bitonto	
<i>L' istitutore Administrator</i>		P. zza Della Noce n. 20	
ugo_sam@tin.it		Bitonto 70032	
		Bari (Italy)	
		Tel: 080.3747517	
info@stanleybitonto.it		Fax:080.3747517	
www.stanleybitonto.it		Mobile:393.9559779	